



***La tutela penale degli animali destinati alla vendita per finalità alimentari.  
Focus sulla vendita al dettaglio di astici ed anguille. Ed altri esseri senzienti.***

a cura di

**Maurizio Santoloci**, magistrato

**Carla Campanaro**, avvocato

Come è noto, la legge 189 del 2004 “*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*” è intervenuta ad adeguare il codice penale alla mutata sensibilità sociale della collettività nei confronti degli animali, annoverando nell’alveo di tutela ogni essere vivente appartenente al genere, senza esclusione alcuna, diversamente dal D.lgs n. 116/92 in materia di sperimentazione animale, che ad esempio garantisce solo i vertebrati.

Tale assunto è confermato da recenti e numerose pronunce di merito che imputano la violazione dell’articolo 544 *ter* c.p. “*maltrattamento di animali*” e dell’art 727 c.p. “*detenzione in condizioni incompatibili*” per il maltrattamento di animali si specie diverse, quali ad esempio mucche, maiali, colombi o anche crostacei.

In merito alla detenzione di crostacei vivi sul ghiaccio, importante sottolineare come tale pratica non sia espressamente consentita dal legislatore nazionale (dunque neanche scriminata ai sensi dell’art 19 *ter* disp. att. introdotto dalla legge 189 del 2004), ma anzi è vietata da taluni regolamenti comunali a tutela degli animali.

Ciò vuol dire che, accertando la sofferenza degli animali, la stessa avrà rilievo penale, in quanto non necessitata e non disposta e scriminata dal legislatore nazionale con alcun tipo di disposizione.

A tal fine si veda come la III sezione penale della Cassazione con sentenza n. 15061/07, sia intervenuta in un terreno altrettanto controverso quale quello dell’uso dei collari elettrici, (anch’esso nè vietato nè espressamente consentito) statuendo così un chiaro e significativo principio in materia di tutela di animali e scriminanti, ovvero “*che quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell’animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento* (v. per tutte Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02). Infatti, in un contesto di necessario contemperamento di esigenze, quale è l’art 544 *ter* che punisce il maltrattamento non *sic stantibus*, ma con il requisito d’illiceità speciale ‘senza necessità’, oltre che in via alternativa con quello di ‘crudeltà’, la Corte ancora una volta chiarisce che tale concetto di necessità, idoneo a scriminare la condotta altrimenti penalmente rilevante, non può in alcun modo ravvisarsi in situazioni di comodità ed opportunità.

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net) e [www.lav.it](http://www.lav.it)  
Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione  
senza fine di lucro con logo e fonte inalterata.

E’ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori  
- a qualunque fine - senza citare la fonte. La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248).



Ed infatti, si diceva, non sono pochi i regolamenti comunali che vietano espressamente tale condotta, come il **Regolamento comunale di Roma a tutela degli animali** (24 ottobre 2005) che vieta in assoluto la detenzione di crostacei vivi sul ghiaccio; i **Provvedimenti del Commissario Straordinario di Pomezia (Rm)** che con delibera 10 maggio 2006 ha adottato un regolamento a tutela delle aragoste il cui art. 53 proibisce di *conservare l'ittiofauna viva a contatto con il ghiaccio e specifica che le aragoste vanno conservate in vasche con impianto di depurazione e di ossigenazione dell'acqua*; il **regolamento comunale di Ferrara a tutela degli animali** approvato con delibera del Consiglio Comunale in data 24/11/2008 n. 11/66255/08, che all'art 43 espressamente vieta di *mantenere crostacei vivi sul letto di ghiaccio*, così come il Regolamento comunale di Arezzo.

Da un punto di vista tecnico-scientifico, partendo dal presupposto della sensibilità di tali animali, ci si può richiamare ad un importante ed autorevole parere del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale del Ministero della Salute, a firma del dott. Paolo Candotti del 29 luglio 2007, avente ad oggetto proprio *'la sofferenza di aragoste ed astici vivi sul letto di ghiaccio durante la fase della commercializzazione'* che inizia statuendo che *'I crostacei, come i pesci, patiscono gli stress al di là del campo di regolazione omeostatico, pertanto, la manipolazione e lo stoccaggio di questi animali durante la fase di commercializzazione sono pratiche che devono rispettare in modo rigoroso i requisiti minimi di benessere di seguito riportati e argomentati'* e per cui *"Il posizionamento degli animali sul ghiaccio, anche se avvolto in sacchetti a tenuta, è assolutamente inappropriato sia come metodo anestetico che come metodi di stoccaggio, in quanto il contatto diretto con il ghiaccio determina asimmetria della perfrigerazione, sbalzo improvviso di temperatura, shock iposmotico da acqua di scioglimento o da condensa, ipossia e stress anaerobico"*. A proposito di esposizione alla luce diretta e intensa, come spesso succede, il parere medico scientifico parla di *"condizione generatrice di stress che riduce inoltre i tassi di sopravvivenza"*.

Di conseguenza, riteniamo che non sia peregrino ritenere, nel contesto generale dei principi in esame, che potenzialmente anche le anguille, così come tutti gli altri animali che vengono venduti vivi per finalità alimentari tra cui i crostacei, possono ricadere sotto la tutela della novella in esame e possono quindi essere soggetto passivo dei reati da questa introdotti, qualora siano attuate condotte non disciplinate da normative nazionali di settore. In particolare, ci si riferisce alla cosiddetta prassi di vendere anguille vive senza che siano nutrite per tutto il tempo necessario alla vendita, sino all'acquisto da parte del consumatore, nonché alle modalità di detenzione in condizioni di impossibilità di movimento e sovraffollamento. Modalità che – accertate caso per caso e di volta in volta – meritano di essere vagliate alla luce dei principi di legge e di giurisprudenza sopra esposti.

L'oggetto di tutela della norma citata è duplice: come testimonia l'inequivocabile tenore letterale del Titolo IX *bis* è in via diretta il **"sentimento per gli animali"** ovvero il generale **sentimento umano di pietà per la sofferenza degli animali**.

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net) e [www.lav.it](http://www.lav.it)  
Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione  
senza fine di lucro con logo e fonte inalterata.

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori  
- a qualunque fine - senza citare la fonte. La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248).



In via mediata però la norma tutela **l'animale in sè**, come confermato dal Consiglio Stato sez. V, 27 settembre 2004, n. 6317 per cui *'per opinione tradizionalmente accolta, le regole poste dall'ordinamento giuridico in materia di tutela degli animali, in via di puro principio non proteggono gli animali da forme di maltrattamento, abbandono ed uccisione gratuita bensì il comune sentimento di pietà che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso da forme di incrudelimento verso gli stessi; tuttavia, in via interpretativa adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, le norme de quibus devono intendersi anche come dirette a tutelare gli animali da forme di maltrattamento, abbandono ed uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore.*

Queste considerazioni non possono – dunque – essere considerate per principio scovre di conseguenze in termini sostanziali per la tutela degli animali destinati alla vendita. Vendere animali vivi nei negozi, in assenza di nutrizione di alcun tipo e spesso in situazioni di sovraffollamento e di impossibilità di movimento sino all'acquisto, può a nostro avviso (e valutato il caso per caso nella situazione contingente) essere rilevante ai fini di una condotta potenzialmente lesiva di entrambi i beni giuridici, ovvero del sentimento di pietà verso gli animali, nonché dell'animale in sè.

Difficile negare il turbamento dell'opinione pubblica di fronte alla visione e consapevolezza che quegli animali, vivi, siano costretti in spazi angusti, in sovrannumero e soprattutto in assenza di cure di alcun tipo, nonché di cibo, e dunque talvolta anche in una sorta di stato preagonico.

Pertanto si ritiene che possano astrattamente – e rilevato per ogni singolo episodio il caso concreto - ritenersi integrabili le fattispecie di cui agli art.li 544 ter c.p. e 727 c.p. in concorso tra loro ove sussistano reali e palesi condizioni di antitesi alle norme citate.

Per quanto riguarda la condotta volontaria di mantenere in vita questi animali nei punti vendita, senza nutrirli fino al momento dell'acquisto, sempre considerando le fattispecie singole del caso concreto, potrebbe astrattamente essere ipotizzabile il reato di cui all'art 544 ter c.p. *'maltrattamento'* con condotta omissiva.

Importante rilevare che questo reato prevede la possibilità siano attuate condotte sia attive che omissive, idonee a creare lesioni fisiche e psicofisiche sugli animali, turbandone la salute e ledendo così il sentimento di pietà collettiva verso gli animali. Ad integrare il reato, come confermato dalla giurisprudenza in materia, basta la mera sofferenza dell'animale causata da una condotta commissiva mediante omissione di incuria, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi in grado di percepire dolore.

Ci sembra di poter argomentare in via logica, che se un soggetto sceglie deliberatamente di vendere animali vivi, ha quindi l'obbligo e la responsabilità di garantirne la massima tutela finchè sono in vita, anche se destinati all' alimentazione umana successiva. Altrimenti si giungerebbe al paradosso che qualunque animale (anche i mammiferi



destinati alla macellazione entro brevi more) potrebbero essere soggetti ad ogni forma di vessazione e maltrattamento "tanto devono morire" (come qualcuno ancora in via ancestrale afferma in certi ambienti). Una specie di scriminante per maltrattamenti pre-agonici che è veramente impensabile nell'attuale assetto giuridico dei reati in esame.

In questo contesto, sempre valutando per questi ed altri casi (compresi naturalmente tutti gli altri tipi di animali destinati a vendita e/o macellazione) le fattispecie concrete di volta in volta attuate, potenzialmente la cosciente privazione del cibo - oltre alla mancanza di condizioni adeguate di detenzione - possono integrare così la condotta tipica del maltrattamento di animali mediante omissione. Infatti in base ai principi regolanti la causalità omissiva ex art 40 comma 2 del codice penale in relazione all'art 544 ter c.p. il cui combinato disposto si richiama, è ravvisabile la violazione dell'obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell'evento di maltrattamento in capo al proprietario degli animali che vengono di fatto intenzionalmente privati del cibo. Nessuna norma nazionale infatti prevede la possibilità per un commerciante, di mantenere in stato di inedia gli animali vivi destinati alla vendita. Si tratterebbe invero di una anticamera alla morte entro la quale sarebbe legittimato di fatto uno stato temporale di accettazione giuridica del maltrattamento atteso l' ormai imminente destino segnato di tali animali. "Tanto deve morire tra poco": su questo assunto una certa cultura sembra voler legittimare situazioni comportamentali di maltrattamento verso un animale destinato ad una morte più imminente rispetto ad una morte comunque naturale, quasi che la stretta mora temporale che lo separa da tale morte può legittimare qualunque vessazione a suo danno...

In materia del più grave reato di uccisione di animali, sempre mediante condotta omissiva, il Tribunale penale di Treviso il 27 aprile 2009 ha condannato a circa 6 mesi di reclusione, senza concedere le attenuanti generiche, proprio un allevatore colpevole di aver portato alla morte per inedia i conigli da lui allevati. E' stato così ribadito come il titolare dell'allevamento, su cui era individuabile stando alle parole del Tribunale *'l'obbligo di provvedere alla salute degli animali'*, abbia completamente omesso di curarli causandone una terribile e lenta agonia. Si legge nella sentenza come *'l'aver lasciato clinicamente e volutamente senza nutrimento ed in stato di totale abbandono le bestiole superi l'illecito contrattuale ed integri in se una crudeltà verso gli animali del tutto priva di giustificazione, estranee essendo alla questione delle titolarità dei doveri quantomeno di umanità che esistono verso gli animali.* Il capo di imputazione a carico dell'allevatore era infatti consistito nell'aver *'omesso di dare da mangiare nonché di pulire le gabbie dalle deiezioni così che circa 4000 mila conigli morivano per denutrizione mentre i restanti conigli vivi erano tenuti in gabbie (assieme ai conigli morti putrefatti e mummificati) ed in tale maniera ne cagionava la morte senza necessità nonché ne sottoponeva gli altri a condizioni insopportabili con le proprie caratteristiche etologiche.*



Analogamente, il Tribunale penale di Torino il 25 ottobre 2006 condannava a sei mesi di reclusione un allevatore per il reato di maltrattamento con condotta omissiva, essendo stato l'imputato accusato di aver sottoposto tramite condotta omissiva, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, un cane, due scrofe, due asini, due galli, otto galline, ventisei conigli, sette bovini, otto cavalli, due scrofe, tre oche e due capre a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, costringendoli in ambienti angusti, privi di illuminazione naturale e di riparo. Il Tribunale ha così confermato che la *ratio* sottesa alla norma di cui all'art. 544-ter c.p., come del resto ha avuto modo di chiarire, anche di recente, la Suprema Corte, è quella di sanzionare, sotto il profilo oggettivo, diverse condotte tipiche tra cui quella di sottoporre gli animali a trattamenti e a comportamenti atti a danneggiarne la salute, con condotte omissive. A conferma di tale assunto anche la Cassazione Penale sezione III n 25229/05 che ha rinvenuto il concorso formale dei reati di cui agli articoli 544 ter c.p. e 727 comma 2 c.p. per la condotta omissiva del gestore di un canile che deteneva i propri cani in stato in celle fatiscente buie ed anguste.

Riteniamo inoltre che per gli motivi e principi fin qui esposti, sempre previa valutazione concreta del caso per caso, le condizioni di detenzione degli animali venduti vivi nei negozi, possono potenzialmente integrare, qualora le vasche non siano idonee, ad esempio munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima superiore alla lunghezza degli animali tali da permettere adeguati movimenti agli animali, il reato di cui all'art 727 c.p. che punisce chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. Per integrare tale reato possono considerarsi penalmente rilevanti le condotte sia dolose che colpose che *'seppure non accompagnate dalla volontà d'infierire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell'animale producendo dolore'*(Cass Pen Sez III 14/03/1990) . La Corte di Cassazione, nel confermare una condanna per la violazione dell'art 727 c.p. Il comma a carico del detentore di circa 333 cani, motiva che *'In proposito si osserva anzitutto che ai fini della configurabilità del reato non è necessario che sussistano tutte le numerose carenze evidenziate dai testimoni e dal consulente del pubblico ministero **essendo sufficiente anche una sola condotta dolosa o colposa idonea a produrre sofferenze all'animale** Si osserva poi che **la prova non si fonda solo sulle ferite (...) ma su rilevi fotografici eseguiti nell'immediatezza dei fatti dai quali emergono carenze ambientali, igieniche ed alimentari.***<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/06/2010 \(Ud. 21/04/2010\), Sentenza n. 22039](#)



Vale la pena ribadire ancora una volta che la portata applicativa delle fattispecie delittuose introdotte dalla legge 189 del 2004 ben si attaglia alla vendita di animali vivi, in quanto oggetto di tutela è l'animale in se, e non possono ritenersi scriminate le prassi commerciali che non trovano alcun riferimento nel quadro normativo generale proprio per i motivi sopra esposti e che non può esistere in tal senso una "anticamera giuridica della morte" entro la quale sono legittimati comportamenti vessatori che – in condizioni diverse e verso animali destinati a morire per morte naturale – non sarebbero mai tollerati o accettati.

Il testo di legge parte infatti da un assunto ideologico incontrovertibile, e cioè che l'animale è un essere vivente capace di soffrire e la normativa penale è diretta verso la sua tutela specifica. Secondo la disciplina dell'art 51 c.p. e secondo l'interpretazione suffragata dalla più recente giurisprudenza in materia di applicazione della 189 del 2004 in rapporto alle discipline di settore, tra cui l'allevamento ed il commercio, non può dunque ritenersi che tali fattispecie siano automaticamente escluse per il solo fatto di trovarsi in determinati settori come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 21/12/2005, n. 46784 per cui la legge 189 del 2004 ha esteso la tutela penale di tutti gli animali, ed anche nei settori speciali, quali caccia, allevamenti trasporto e commercio, risulta oggi applicabile la nuova normativa penale, se si oltrepassa i limiti di ciò che è espressamente consentito dalla legge speciale .

Considerazione quest'ultima che appare in realtà ultronea, se si considera che nel caso di vendita di anguille in assenza prolungata di nutrizione, nessuna norma speciale legittima tale condotta. Come del resto per ogni altra specie animale, essendo questo un concetto trasversale che vale per tutti gli animali e per ogni situazione e per le quali le deroghe sono solo di prassi e non di diritto.

Maurizio Santoloci – Carla Campanaro

*Pubblicato il 30 giugno 2011*

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net) e [www.lav.it](http://www.lav.it)  
Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione  
senza fine di lucro con logo e fonte inalterata.**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori  
- a qualunque fine - senza citare la fonte. La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248).*



*Per un approfondimento sui temi della tutela giuridica degli animali...*



<http://www.dirittoambientedizioni.net/>

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net) e [www.lav.it](http://www.lav.it)  
Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione  
senza fine di lucro con logo e fonte inalterata.

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori  
- a qualunque fine - senza citare la fonte. La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248).